



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio V -

prot. n. 7504

Roma, 6 agosto 2010

## AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI

**OGGETTO: Personale ATA - sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – seconda posizione economica - indicazioni operative a.s. 2010/11**

Come è noto con l'Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009, attuativo dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, è stata disciplinata l'attribuzione della seconda posizione economica di cui in oggetto. Con il medesimo Accordo è stato previsto che, in prima applicazione, la decorrenza economica debba essere fissata al **1° settembre 2009**.

Ciò premesso e tenuto conto che la seconda posizione è erogata esclusivamente al personale di ruolo, dell'area contrattuale "B", appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, si ritiene utile evidenziare che la citata sequenza contrattuale ha disciplinato, al comma 4 dell'articolo 2, la non cumulabilità del beneficio economico in argomento con quello della prima posizione economica, prevista dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima sequenza contrattuale.

Di conseguenza, per il personale che si trovi nella situazione del dover acquisire la seconda, essendo già titolare della prima posizione economica, risulta evidente che il beneficio della prima posizione debba essere corrisposto fino al **31 agosto 2009**. Dal giorno successivo deve essere attribuita la seconda posizione economica.

Qualora la conseguente comunicazione venga effettuata, dall'Ambito scolastico territoriale al MEF, in corso d'anno scolastico, gli importi arretrati relativi alla seconda posizione devono essere limitati, per i mesi decorrenti dal settembre 2009 e sino a quello di attribuzione a regime, al solo differenziale tra la prima e la seconda posizione economica.

Negli anni successivi, allorquando per effetto dei pensionamenti e/o dei passaggi di profilo o di ruolo, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria della seconda posizione, per l'individuazione degli ulteriori beneficiari per surroga, resta inteso che il personale già titolare della prima posizione economica avrà titolo alla corresponsione della medesima sino al 31 agosto dell'anno scolastico antecedente a quello di attribuzione della seconda.



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio V -

Dal primo settembre successivo si dovrà procedere secondo le modalità innanzi illustrate, anche per quel che concerne l'erogazione degli importi arretrati, maturati sino alla data di effettiva corresponsione del nuovo assegno.

Anche per le surroghe da effettuare a seguito di disponibilità insorte in corso d'anno scolastico e non ad inizio del medesimo, deve essere garantita la continuità temporale tra il beneficio economico in godimento e quello della seconda posizione economica. In tal caso, però, se la nuova nomina è stata effettuata e comunicata al MEF in rapida successione all'insorgenza della disponibilità non deve, evidentemente, essere corrisposto, a titolo di arretrato, alcun differenziale tra le due posizioni economiche.

Per la disciplina delle nomine per surroga, si conferma, sino a contraria indicazione, l'applicabilità delle disposizioni vigenti anche per la seconda posizione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell'aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio della provincia di ultima titolarità.

Si prega, infine, di dare la massima diffusione alla presente nota ed, altresì, di comunicare con cortese sollecitudine a questa Direzione Generale, Uff. V, i profili professionali e le consistenze delle posizioni economiche non attribuibili per esaurimento delle rispettive graduatorie nonché dei corrispondenti profili destinatari per compensazione.

Al riguardo, si evidenzia che tale compensazione, limitata alla prima posizione economica, se da effettuare tra profili di diversa area professionale, può essere operata nel rapporto di due posizioni dell'area "A" per un dell'area "B" e viceversa, tenuto conto della rispettiva consistenza dei due benefici economici.

Si ringrazia.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*f.to Luciano Chiappetta*